

# 1280



## REFERENDUM LAVORO

**Prime valutazioni sui prossimi quesiti referendari in  
tema di voucher e disciplina degli appalti**

*15 Marzo 2017*

**a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati  
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia**

# INDICE

2

- ❑ QUESITO RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE DEI **VOUCHER** PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO
- ❑ QUESITO RELATIVO ALLA **DISCIPLINA DEGLI APPALTI**

# QUESITO RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE DEI VOUCHER PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO

3



IL TESTO DEL QUESITO – «Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante 'Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183'?»».

# QUESITO RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE DEI VOUCHER PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO

4

- **L'OBIETTIVO DEL QUESITO** – Il quesito mira all'abrogazione dei tre articoli del decreto legislativo n. 81/2015 che contengono la disciplina del lavoro accessorio. Il lavoro accessorio (per esempio: lo sgombero di una cantina, la raccolta delle olive nell'arco di pochi giorni, una serie di ripetizioni private) non è oggetto di un rapporto di lavoro ordinario, non richiede adempimenti formali – come la costituzione di una posizione Inps per il lavoratore, le comunicazioni obbligatorie all'Ufficio del lavoro, l'iscrizione in un libro paga e matricola – essendo retribuito con i buoni, o voucher, acquistati alle poste, in banca, o anche in tabaccheria. I buoni incorporano il 75 per cento di retribuzione che il lavoratore può riscuotere in banca o alle poste, e il 25 per cento destinato automaticamente alla contribuzione previdenziale.
- **VALUTAZIONE** – Sul piano sostanziale **il quesito non è condivisibile**: eliminare del tutto la disciplina del lavoro accessorio significa imporre al datore di lavoro, anche per prestazioni occasionali di breve o brevissima durata, di compiere tutti i non semplici adempimenti burocratici previsti per la costituzione di un rapporto di lavoro ordinario. Inoltre, i buoni-lavoro svolgono una funzione positiva per l'emersione del lavoro nero.

# QUESITO RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE DEI VOUCHER PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO

5

- Dato l'abuso che è stato fatto dello strumento, in particolare a seguito dei cambiamenti apportati da ultimo dal Jobs Act, **l'obiettivo dovrebbe invece essere quello di modificare la disciplina vigente**, preservando comunque lo strumento del voucher, che rimane uno strumento utile a coloro che non godono di contratto stabile.
- Nello specifico, è di fondamentale importanza abbassare il tetto del compenso annuo e restringere l'ambito di applicazione dei ticket lavoro, con la puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio, **sostanzialmente tornando alla disciplina già prefigurata dalla legge Biagi**.
- **Se passasse il referendum della CGIL ne deriverebbe dunque un danno per le imprese, e tornerebbe ad aumentare il lavoro nero.**
- **Quindi, in prima valutazione, lasciando la contesa ideologica in capo alla sinistra, CGIL contro PD, la posizione migliore sarebbe il NO, oppure l'astensione per non raggiungere il quorum per la validità, e per questa via far fallire il referendum.**

# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

6

IL TESTO DEL QUESITO – «**Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”?»).

# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

7

- **L'OBIETTIVO DEL QUESITO** – Il quesito mira a sopprimere la modifica dell'articolo 29 della Legge Biagi del 2003, in materia di solidarietà passiva tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori, disposta dalla legge Fornero del 2012. Si sopprime quindi: a) la possibilità per i contratti collettivi nazionali di poter prevedere una diversa disciplina per la responsabilità solidale negli appalti; b) la disposizione che prevede che il lavoratore dipendente dall'appaltatore possa agire contro il committente per il pagamento del proprio credito solo dopo che l'azione nei confronti dell'appaltatore abbia dato esito negativo, per l'incapienza del suo patrimonio.
- **VALUTAZIONE**– Il referendum si propone di abrogare due norme, introdotte dalla legge Fornero a modifica della legge del 2003, che non riducono in nessun senso le garanzie a favore dei lavoratori ma che nascono, dopo anni di incertezze applicative e di contenziosi estenuanti, dalla necessità del legislatore di trovare un **equilibrio sostenibile tra i diritti delle imprese e quelli dei lavoratori**.

# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

8

- La prima norma è quella che consente la possibilità, per i contratti di lavoro nazionali stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, di **individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti tali da rappresentare una alternativa alla responsabilità solidale intesa in senso stretto**, anche se solo per quanto riguarda gli aspetti retributivi.
- In linea generale, l'inderogabilità di una norma protettiva serve per evitare che il singolo lavoratore, per difetto di informazione o per mancanza di forza contrattuale, rinunci a quella protezione, ritenuta dal legislatore necessaria. Ma quando **a negoziare è l'organizzazione collettiva**, e in particolare – come nel caso della norma qui in esame – il sindacato nazionale di settore (il contratto collettivo nazionale è un accordo con il sindacato a livello nazionale), per un verso **il rapporto di forza contrattuale tra le parti si riequilibra**, per altro verso a negoziare dalla parte dei lavoratori c'è un team di rappresentanti esperti, in grado di valutare se, nella circostanza data, la rinuncia a una particolare protezione può essere accettata per aumentare le opportunità di occupazione.



# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

- Tra l'altro, la tecnica normativa adottata dalla legge n. 92/2012, che va sotto il nome di “garantismo flessibile”, è normalmente praticata nel nostro ordinamento fin dalla fine degli anni '70, e mira a restituire al sistema delle relazioni sindacali degli spazi che altrimenti risultano indebitamente compressi dalla rigidità della legge.
- Tale eliminazione pertanto si limiterebbe a **sancire definitivamente l'indisponibilità dei rappresentanti dei lavoratori a partecipare alla definizione di nuove soluzioni a favore dei lavoratori.** Soluzioni che potrebbero dimostrarsi capaci di offrire, anche nella visione del legislatore che ha negli anni scorsi introdotto la disposizione, tutele più stabili e costanti per tutti.

# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

- Tra l'altro, il quesito chiede di escludere la possibilità per un contratto collettivo nazionale di poter derogare la responsabilità solidale negli appalti, **ma lascia intatta la facoltà di ottenere la medesima deroga tramite i contratti aziendali e territoriali** previsti dall'articolo 8 della legge Sacconi del 2011.
- Un eventuale ok a queste richieste, avrebbe quindi l'effetto di far rivivere l'originaria normativa del 2003, **gettando nuovamente l'incertezza negli operatori.**

# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

- La seconda norma che il quesito intende abrogare riguarda l'obbligo di "chiamata in giudizio" anche dell'impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva verso i lavoratori da parte di un appaltatore o subappaltatore e, nello stesso tempo, la possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido del datore di lavoro, il beneficio della "preventiva escussione" da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
- Tale norma rappresenta la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto.

# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

12

- Con questa norma è stato possibile **ridurre in modo significativo le gravi incertezze applicative e gli interminabili contenziosi** che puntualmente si verificavano prima della sua introduzione.
- Nella stessa direzione va anche la “**preventiva escussione**”, che non è altro che la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore, per ottenere il pagamento dovuto, agisca prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest’ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati.
- Si tratta di norme di buon senso la cui eliminazione, **senza rafforzare in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti.**

# QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

13

- Se passasse il referendum della CGIL ne deriverebbe dunque un danno per le imprese.
- **Quindi, in prima valutazione, lasciando la contesa ideologica in capo alla sinistra, CGIL contro PD, la posizione migliore sarebbe il NO, oppure l'astensione per non raggiungere il quorum per la validità, e per questa via far fallire il referendum.**